



Decreto n° 0182 / Pres.

Trieste, 2 settembre 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITI PER UVE DA VINO COLTIVABILI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 SETTEMBRE 2003, N. 321

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 02/09/2015


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 01/09/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 02/09/2015



Visto il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia);

Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

Atteso che in data 6 luglio 2015, con nota protocollata in data 8 luglio 2015 al n. 51591, la Società Vivai Cooperativi Rauscedo, facendo seguito ad analoga richiesta formulata dall'Università degli Studi di Udine in data 9 giugno 2015, prot. n. 44300, ha presentato un'istanza di inserimento delle varietà "Fleurtaï", "Soreli" e "Julius", corredata della documentazione prevista dall'articolo 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003, come predisposta dal citato Ateneo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* e che, pertanto, per le caratteristiche delle varietà proposte dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo le stesse possono essere classificate come varietà in osservazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 6 del proprio decreto 0321/Pres./2003, le varietà di viti in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione "Indicazione geografica tipica";

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere, in accoglimento della richiesta formulata dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo, all'integrazione del regolamento emanato con proprio decreto 0321/Pres./2003, introducendo una specifica tabella recante le varietà di viti per uve in osservazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1605;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -